

Avv. Prof. Francesco Castiello
Avvocato di Cassazione - già Consigliere di TAR
Via Giuseppe Cerbara, 64 00147 Roma
Tel./fax 06.5126396
e-mail: castiello.francesco@virgilio.it
PEC: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it

Avv. Vincenzo De Vincenti
Via Santa Maria Ausiliatrice, 63 - 00181 Roma
tel/fax 06 7848294 - cell. 338.2904593
e-mail: studio.dev Vincenti@tiscali.it
PEC: vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

Ricorso

Con istanza di sospensiva

Per la dott.ssa **Antonietta Catalano** nata a Benevento il 25/05/1971 ed ivi residente in Viale Mario Rotili (C.F. CTLNNT71E65A783C) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Francesco Castiello (CF:CSTFNC42R13L628I); pec: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it, Vincenzo De Vincenti (CF:DVNVCN76T24D184Z; pec:vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org) e Giuseppe Tiripicchio (CF:TRPGPP88C28H579D; pec:giuseppetiripicchio@ordineavvocatiroma.org) con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Castiello in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere comunicazioni agli indirizzi pec: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it; vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org e giuseppetiripicchio@ordineavvocatiroma.org; fax 065126396.

Ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 Roma

e nei confronti di

Cinzia Boschetto, c/da Pignatella 3/B, 83100 - Avellino

per l'annullamento – previa concessione di idonea tutela cautelare

- del provvedimento di inidoneità comunicato alla ricorrente in data **4 giugno 2019** all'esito della prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n.90 del 24.11.2017) **(ALL.1)**;

- del provvedimento del MIUR n. prot. 0032565 pubblicato in data 17-07-2019 avente ad oggetto “*Concorso Dirigenti Scolastici - valutazione titoli elenco alfabetico candidati*” e del relativo allegato “A” (**ALL.2**);
- del decreto direttoriale del 31.12.2018 n. prot. 2080 e successive modificazione con il quale il MIUR ha nominato la Sottocommissione n. 9 (**ALL.3**);
- del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali (**ALL.4**);
- del Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali (**ALL.5**);
- dei quadri di riferimento della prova orale, pubblicati sul sito del MIUR, nella parte in cui non è prevista la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali (**ALL. 5 bis**);
- dei verbali della Sottocommissione 9 - Emilia Romagna con riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, ancorché non conosciuti, e di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

FATTO

I- L’odierna ricorrente ha partecipato al corso-concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per le istituzioni scolastiche statali regolato con il Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 e bandito con il successivo D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

Dopo aver superato le prove preselettive e scritte, l’odierna ricorrente ha sostenuto la prova orale del corso-concorso *de quo* in data **4 giugno 2019** presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Matteucci” via Martiri Ungheresi, 7 - Faenza (Ravenna).

A seguito dell’anzidetta prova orale è stata giudicata non idonea al raggiungimento del punteggio minimo=70, avendo la stessa riportato una valutazione finale di punti=63.

II- La sottocommissione individuata per l'esame orale della ricorrente era la n. 9 – Emilia Romagna, composta da:

- **Presidente:** Prof.ssa Antonie Hornung, professore di prima fascia (Professore ordinario presso Dipartimento di Studi linguistici e culturali – lingua e traduzione tedesca presso Unimore Università di Modena e Reggio Emilia);
- **Componente:** Dott.ssa Paola Fiorentini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Matteucci” di Faenza – Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne (lingua quadriennale inglese, lingua triennale tedesco);
- **Componente:** Dott.ssa Marina Cesari, Dirigente amministrativo – Laureata in Scienze Politiche ;
- **Segretario:** Mariagrazia Montevecchi;
- **Componente aggregato Inglese:** dott.ssa Ernesta Zaccarini;
- **Componente aggregato di Informatica:** dott.ssa Rosa Rita Saudelli.

III- In data **13.6.2019 (ALL.6)** l'odierna ricorrente inoltrava all'amministrazione istanza di accesso agli atti relativi alla prova in discorso e, attesa la prolungata inerzia dell'amministrazione, si vedeva costretta a notificarle una diffida al fine di ottenere la tempestiva ostensione dei documenti richiesti necessari per la cura dei propri interessi. Ad oggi l'amministrazione, incurante dell'istanza e della successiva diffida, non ha ancora provveduto all'ostensione documentale, di talché l'odierna ricorrente si vede costretta a incardinare il presente giudizio, atteso il termine perentorio-decadenziale, pur senza conoscere la documentazione che ha riguardato la valutazione negativa a lei medesima riservata.

IV- La prova orale del concorso *de quo* è disciplinata dall'art. 9 del bando (**cf. all. 4**) il quale ha previsto, ai commi 2 e ss., che la prova stessa sarebbe consistita in “a) *un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;* b) *una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;* c) *una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.* 3. *I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.* 4.

Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa. 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti (...)"

La prova orale è altresì disciplinata dal Decreto del MIUR 3 agosto 2017, n. 138 (**cfr. all. 5**) avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali” il quale all’art. 11 ha così previsto: “1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. 2. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. La prova orale e' superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.”

V- Venendo al merito della prova orale sostenuta dalla ricorrente, è opportuno rappresentare sin da ora che durante il colloquio, che ha avuto luogo a partire dalle ore 12:20 del 4.6.2019, la presidente della sottocommissione ha trascorso l'intero tempo al computer, omettendo di prestare la pur minima attenzione alla candidata e per di più abbandonando diverse volte la postazione nel mentre la candidata medesima forniva le risposte ai quesiti sottoposti.

Il colloquio ha avuto inizio con un quesito in merito agli aspetti concernenti la sicurezza dell'edificio scolastico e ai connessi doveri del dirigente scolastico scaturenti dalle norme di legge. La ricorrente indicava, preliminarmente, che la normativa di riferimento era costituita dal d.lgs. n. 81/08, proseguendo con l'elencazione ed il commento dei compiti specifici del dirigente, rappresentando che quest'ultimo controlla la documentazione agli atti e richiede per iscritto, con sollecitudine e tempestività, all'ente proprietario dell'immobile (il Comune, trattandosi di un istituto comprensivo) di adempiere anche mediante l'ostensione dei documenti essenziali relativi alla stabilità, al sistema elettrico e antincendio, etc.. La ricorrente forniva puntuale argomentazione in materia di sicurezza le responsabilità del dirigente scolastico e quella dell'ente proprietario dell'immobile. Tale argomentazione veniva sorprendentemente contestata da una componente della sottocommissione, dott.ssa Fiorentini, la quale dimostrava scarsa conoscenza della materia. Il colloquio orale proseguiva sullo "studio di caso" sorteggiato dalla ricorrente e afferente la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi. La ricorrente iniziava a rispondere al quesito, sennonché si apriva un dibattito interno alla sottocommissione tra due componenti della sottocommissione sulla correttezza o meno della risposta fornita dalla candidata, avendo i due componenti opinioni diametralmente opposte. Ciò nonostante la ricorrente continuava con l'esposizione specificando la nozione di "controinteressati", ma la stessa era nuovamente costretta ad interrompersi in quanto, ancora una volta, emergeva un contrasto in seno agli anzidetti due componenti della sottocommissione che non concordavano circa la correttezza della risposta fornita.

Il colloquio proseguiva con la prova pratica di informatica, strutturata sulla rappresentazione dei dati forniti alla candidata su tabelle e grafici redatti su sistema *power point*. Appare opportuno segnalare sin da ora che la ricorrente vanta, tra i vari titoli, anche quello di diploma di ragioniere e perito commerciale, specializzazione programmatore, nonché in possesso di attestato "*Ecdl full*". La stessa, inoltre, ha svolto i primi due anni di insegnamento come insegnante di laboratorio di informatica gestionale e, in ragione della sua preparazione e conoscenze informatiche acclerate, è stata nominata quale membro aggregato di informatica nel concorso per docenti di cui ai DDG n 105, 106 e 107 del febbraio 2016.

L'ultima fase della prova orale ha riguardato la prova in lingua inglese, durante la quale la candidata ha letto e tradotto la traccia sottopostale e ha risposto alle domande rivolte dalla commissione.

Il foglio contenente la valutazione dei colloqui svoltisi nella mattina del 4.6.2019, tra cui quello della ricorrente, è stato esposto sulla porta all'esterno dell'aula magna dove si sono svolte le prove e firmato soltanto dal presidente prof.ssa Hornung (**cfr. all. 1**)

Il giudizio di non idoneità riservato alla ricorrente è arbitrario ed illegittimo e merita di essere annullato, **previa concessione di idonea tutela cautelare**, per i seguenti

MOTIVI

I- VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 e 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 35, co. 3, lett. e) D.lgs. 165/2001 s.m.i. – VIOLAZIONE art. 9 co. 2 D.P.R. 487/1994 – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE ART. 1, CO. 1 l.n. 241/90 s.m.i. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' E IRRAZIONALITA' MANIFESTA

I.1 La norma di cui all'art. 35, co. 3 lett. e) del D.lgs. 165/2001, la cui *ratio* sottostante è costituita, evidentemente, dall'esigenza di selezionare i candidati più idonei per l'accesso ai pubblici impieghi, al fine di garantire il buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), dispone che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi (...): e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”*. Analogamente il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 9, co. 2 prescrive che: *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”*.

La prescrizione di cui all'art. 35 è volta ad eliminare il sospetto di condizionamenti nell'assunzione e nell'avanzamento dei pubblici dipendenti affidando le commissioni esaminatrici delle pubbliche selezioni ad esperti di comprovata esperienza tecnica nelle materie oggetto del concorso ed evitando il condizionamento da parte di soggetti che rivestono un ruolo decisivo nell'ambito dell'amministrazione che indice il concorso, oppure

in generale nell'ambito politico, sindacale e professionale. E ciò in applicazione dei principi costituzionali che governano l'azione amministrativa: a tal proposito, infatti, l'art. 97, co.1 Cost. individua nell'imparzialità dell'amministrazione uno dei principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici. Alla salvaguardia di tale principio si collegano anche le norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici (art. 97) e che pongono i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione (art. 98).

Come già autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 453 del 15 ottobre 1990), il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la selezione di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione, sempreché questo metodo sia ispirato al rispetto rigoroso del principio di imparzialità. In base ai suesposti principi, la Corte Cost., nella cit. sent., ha affermato che *“Il principio d'imparzialità è destinato, pertanto, a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella provvista delle persone cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche”* e che *“nella formazione delle commissioni, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso, il cui obbiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori”*.

Secondo la Suprema Corte tale esigenza impone che, nella composizione delle commissioni, *“la presenza di tecnici o esperti – interni o esterni alla P.A, ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali con riferimento alle materie oggetto di prova – debba essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati”* (Corte Cost. sent. n. 453/1990 cit.).

La normativa di settore susseguitasi e sopra richiamata (art. 35, co.3 lett. e) D.lgs. 165/2001 e art. 9, co. 2 D.P.R. 487/1994) ha poi ulteriormente inteso garantire l'esigenza di selezionare i candidati più idonei e meritevoli prevedendo la rigida composizione delle commissioni di concorso *“esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”*

(art. 35 D.lgs. 165/2001) e che “**le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso**” (art. 9, co. 2 D.P.R. 487/1994).

Alla luce delle modifiche normative e dell’evoluzione giurisprudenziale le commissioni di concorso devono dunque essere composte in maniera “**esclusiva**” da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di concorso.

Sennonché tali fondamentali principi sono stati del tutto violati e disattesi nel concorso de quo e l’odierna ricorrente è rimasta gravemente pregiudicata dal giudizio di una sottocommissione composta da membri privi delle competenze imposte dalla legge e, altresì, dalla *lex specialis*.

Il bando di concorso, come sopra rappresentato, prevede, all’art. 9, co. 2 che: “*La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale (...)*”. A sua volta, il richiamato art. 10, co. 2 del decreto ministeriale n. 138/2017 elenca le materie sulle quali verte il concorso:

- a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;*
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.”*

Come prescritto dall’art. 9, comma 5 del bando di concorso “*I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata*

la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa” e, ai sensi del successivo comma 6 “La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”

I.2 Dal semplice raffronto tra le materie oggetto della prova orale e i *curricula* dei componenti della sottocommissione n. 9 Emilia Romagna, deputata alla valutazione della ricorrente, **emerge *ictu oculi* la clamorosa incompetenza tecnica, nelle materie in discorso, di almeno un sottocommissario, segnatamente della dott.ssa Marina Cesari, con il risultato di una manifesta alterazione e stravolgimento delle valutazioni e, conseguentemente, dell'intera procedura afferente le prova orale.**

L'incompetenza del sottocommissario dott.ssa Cesari, dirigente amministrativo laureata in Scienze Politiche, è inequivocabilmente confermata dal proprio *curriculum vitae* (**ALL.7**) dal quale non emerge alcuna “*provata esperienza nelle materie oggetto di concorso*”.

Alla luce del quadro di riferimento (**cfr. all. 5 bis**) previsto dall'art. 5 del bando (il quale ha previsto che la prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art.10 c.2 del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico), delle materie oggetto di prova orale e del *curriculum* del commissario in parola, **risalta con solare evidenza l'assoluta e indiscutibile assenza di competenza tecnica specifica nelle materie oggetto di concorso della dott.ssa Cesari che, pertanto, non ha potuto esprimere, per l'inadeguatezza e l'inconferenza del proprio bagaglio di studi e attività professionale, giudizi *cognita causa* e valutare nella maniera più corretta e appropriata l'aderenza delle risposte ai quesiti.** La prova del giudizio “alterato” riservato alla ricorrente risiede, tra l'altro, nei sopra riferiti, continui contrasti in seno alla sottocommissione al momento di giudicare l'attinenza e la completezza delle risposte fornite dalla dott.ssa Catalano.

Da ciò è disceso, pertanto, un più che evidente effetto distorsivo della valutazione il cui esito è rimasto **manifestamente e profondamente alterato** (se non addirittura falsato) sia nel metodo che nel merito, donde l'innegabile violazione, oltre che delle norme in epigrafe, dei

basilari e indefettibili elementi di *par condicio* tra i candidati nonché del fondamentale principio di imparzialità. Non può, all'evidenza, ragionevolmente sostenersi che l'anzidetto sottocommissario abbia potuto giudicare e valutare con la capacità propria degli "***esperti di provata competenza nelle materie di concorso***" che, non a caso, sono imposti categoricamente dalla legge in maniera "***esclusiva***" per la composizione delle commissioni valutatrici.

I.3 Ciò che più rileva, in ogni caso, è che l'omissione contenuta nel bando di concorso e nel Decreto Ministeriale 138/2017, che non hanno previsto la tassativa composizione della commissione (e soprattutto, per quanto qui interessa, delle sottocommissioni integrative) esclusivamente mediante "***esperti di provata competenza nelle materie di concorso***", viola incontestabilmente le norme in epigrafe, per le ragioni sopra indicate.

A conferma della fondatezza di quanto sinora esposto è oltremodo significativa la circostanza che l'art. 13 del D.M. 138/2017, rubricato "***predisposizione delle prove***" e relativo alle prove scritte, ha previsto, con perentoria disposizione, che le stesse sono redatte da un Comitato tecnico-scientifico il quale, ai sensi del co. 2 del medesimo art. 13, è composto "***da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso***". Analoga previsione non è stata invece configurata con riguardo alla predisposizione delle prove orali, essendo esse rimesse alla discrezionalità della commissione e delle sottocommissioni, come previsto dall'art. 9, commi 3 e 6, del bando di concorso, **senza che vi fosse alcun riferimento alla "comprovata qualificazione" dei commissari redigenti le prove orali in discorso.**

Ed allora, interpretando in maniera sistematica e non atomistica le prescrizioni del bando e del D.M., in una prospettiva di raccordo coerente e razionale con le imprescindibili norme di riferimento, la mancata previsione della composizione della Commissione e, segnatamente per quanto qui rileva, delle Sottocommissioni mediante l'attingimento ad esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di concorso ridonda in un'insanabile antinomia e nell'irrazionalità del procedimento giudicativo e valutativo globalmente inteso.

E' infatti paradossale e privo di alcuna logica giustificativa prevedere che i quesiti attinenti le prove scritte siano predisposti "da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso" e, al contempo, che le prove orali, le ultime previste dalla selezione de quo, siano al contrario giudicate e valutate (così come avvenuto per le prove

scritte) da commissari palesemente sforniti dei requisiti di idoneità richiesti per la funzione valutativa da espletare, per l'evidente contraddizione che non lo consente.

Il vizio in parola, inoltre, assurge al massimo livello di gravità se si considera la sconfinata discrezionalità di cui godevano i commissari in ordine alla predisposizione dei quesiti e dell'assoluta genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione delle prove orali, così come risultanti dai quadri di riferimento.

L'intero procedimento valutativo si è quindi posto in urto frontale con il più volte richiamato principio di imparzialità la cui violazione, come autorevolmente affermato, *“non richiede, volendo utilizzare una metafora penalistica, la “consumazione” dell’illegittimità e, d’altronde, nemmeno occorre dimostrare la sussistenza di un “elemento sintomatico” del vizio”* essendo l'imparzialità amministrativa *“vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo “sospetto” di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità”* (Consiglio di Stato, sez. V, 1/04/2009, n. 2070). Nel caso di specie non è circostanza revocabile in dubbio che la procedura in discorso si sia svolta **in palese contrasto con il fondamentale principio di imparzialità nonché con il principio di parità di trattamento dei candidati** i quali sono stati giudicati, in alcuni casi, da soggetti idonei alla funzione e, in altri, da soggetti palesemente inadeguati, con il corollario della certa arbitrarietà e della innegabile illegittimità della procedura medesima e, in definitiva, del giudizio riservato alla prova orale dell'odierna ricorrente.

I.4 E' pacifico, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, che all'Amministrazione spetta una discrezionalità valutativa assai ampia nell'individuare gli esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso essendo il riscontro della sussistenza della qualificazione tecnico-professionale dei componenti della commissione rimesso all'Amministrazione, che dispone, per l'appunto, di ampia *facultas in eligendo*, fermo rimanendo, naturalmente, il rispetto del parametro normativo della *“comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso”*. Tale potere valutativo è in linea di massima sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, tranne che

in ipotesi di illegittimità, abnormità, o di illogicità manifesta, **nella specie sicuramente riscontrabili**, come visto.

In particolare, dall'esame del *curriculum* dell'anzidetto sottocommissario **non si ricava ALCUNA ESPERIENZA dello stesso in nessuna delle materie oggetto del concorso.**

Come di recente affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, n. 5129/2018), *“l'affermazione della “competenza tecnica” dei componenti delle commissioni di concorso è funzionale alla migliore attuazione dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., e di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di cui all'art. 51 Cost.. Ciò significa che **ogni componente della Commissione deve possedere una propria accertata competenza nelle materie oggetto del concorso, maturata attraverso gli studi compiuti e le proprie esperienze lavorative e/o professionali.**”* Logicamente, il requisito di “competenza tecnica” richiesto dalle norme non può essere arbitrariamente esteso imponendo la massima preparazione dei commissari su tutte le materie oggetto di concorso in quanto *“la norma non intende riferirsi alla necessità di acquisire esasperati “specialismi”, ma, più in generale, ritiene sufficiente che vi sia competenza tecnica in una determinata materia, in relazione alla quale vertono una o più prove del concorso”* (Cons. St. n. 5129/2018 cit.). Allo stesso tempo, però, non può di certo sostenersi che il sottocommissario in parola sia fornito di quel minimo di competenza nelle materie oggetto di concorso tale da consentire di affermare la legittimità della composizione nell'ottica di una procedura valutativa improntata ai principi di imparzialità e *par condicio* tra i candidati.

In definitiva. La necessità di presidiare il fondamentale canone di imparzialità della condotta della P.A. – significativamente richiamato tra i criteri generali dell'azione amministrativa dall' art. 1, co. 1, l.n. 241/90 s.m.i. – attraverso una rigorosa applicazione del criterio della necessaria ed ineludibile competenza tecnica dei membri di commissione, comporta un'evidente violazione dei parametri normativi richiamati nella misura in cui non viene minimamente in rilievo, per l'anzidetto sottocommissario, quel livello di *expertice* e competenza tecnica nelle materie oggetto di concorso necessario per un adeguato, legittimo e imparziale espletamento delle funzioni rivestite, con la conseguenza del doveroso annullamento e rifacimento della prova orale.

La sottocommissione che ha valutato la prova orale dell'odierna ricorrente era dunque – com'è necessario ribadire – composta, tra gli altri, dalla dott.ssa Marina Cesari, affatto priva

di competenza nelle materie oggetto del concorso *de quo* e, quindi, **palesamente inidonea alla funzione valutativa cui è stata impropriamente chiamata violando le norme di cui in epigrafe**. L'irragionevolezza e l'illogicità della valutazione attribuita alla ricorrente è dunque da attribuire, quantomeno con significativo apporto causale, alla manifesta incompetenza del sottocommissario del tutto sfornito dei requisiti soggettivi obbligatori e necessari al fine di garantire una valutazione corretta e imparziale e, altresì, rispettosa dei canoni di *par condicio*.

II- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE ART. 6 l.n. 241/90 s.m.i. – ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA ED ERRONEITA' – PERPLESSITA' – ARBITRARIETA' – MANIFESTA INGIUSTIZIA

Come rappresentato in punto di fatto i componenti della commissione esaminatrice che ha (mal) valutato, in sede di prova orale, l'odierna ricorrente durante il colloquio, **non hanno debitamente prestato la dovuta attenzione** alle risposte fornite dalla prof.ssa Catalano con riguardo alle prove estratte a sorte dalla candidata.

Ed invero, durante la prova orale il Presidente della commissione era distratto in quanto del tutto "impegnato" nell'utilizzo di un personal computer mentre un altro componente era pressoché interamente concentrato nell'utilizzo di uno *smart-phone*. **Il contesto di svolgimento della prova era talmente singolare che alcuni dei presenti hanno fotografato i componenti della commissione ripresi negli anzidetti, censurabili atteggiamenti, che risultano provati dalla documentazione fotografica che si allega** (ALL. 8).

Documentazione dalla quale si evince, altresì, che uno dei componenti della commissione si è allontanato dal banco dei commissari durante il colloquio che è proseguito senza alcuna interruzione nonostante l'assenza di uno dei componenti della commissione.

Circa i ripetuti allontanamenti da parte dei membri della sottocommissione n. 9 è opportuno rappresentare che tale circostanza ha persino formato oggetto di esposti alla Magistratura penale, riportati anche da diversi articoli di stampa (ALL. 9), aventi ad oggetto proprio le reiterate assenze ed allontanamenti dei medesimi commissari, i quali, come si ribadisce, non hanno neppure ritenuto di sospendere o interrompere i colloqui.

Non è circostanza revocabile in dubbio che la scarsa attenzione riservata al colloquio orale sostenuto dalla ricorrente si sia riverberata in un giudizio oltremodo superficiale ed erroneo rispetto alla qualità delle risposte da essa fornite. E' incontestabile, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che il corretto espletamento della funzione valutativa in sede di prova orale, in disparte la questione del livello di competenza e di specializzazione dei singoli componenti della commissione che non può far difetto, **immancabilmente richiede una adeguata e costante attenzione durante lo svolgimento del colloquio**, atteso che, essendo quest'ultimo per definizione limitato nella durata (nel caso di specie di norma 50 minuti come prescritto dai quadri di riferimento) ed avendo ad oggetto diverse prove (colloquio sulle materie di cui al D.M., prova informatica e prova in lingua straniera), **la minima disattenzione non può che pregiudicare l'intero procedimento valutativo, con il precipitato di un esito travisato e alterato.** E ciò in spregio, altresì, ai fondamentali principi regolatori delle operazioni di valutazione e, in generale, dell'attività amministrativa.

II.2- Il comportamento a volte distratto a volte assenteista dei componenti l'organo collegiale non è compatibile con il (doveroso) rispetto dei principi regolatori del funzionamento dei collegi reali (o perfetti) alla cui categoria appartiene la commissione valutatrice di un pubblico concorso.

I collegi perfetti o reali – come evidenziato da autorevole dottrina (M. S. Giannini) – “*servono ad ottenere disamine più approfondite e ponderare intorno ad un oggetto, quale che ne sia la natura*”. La loro funzione è quella di far “*confluire esperienze di persone diverse tutte specializzate*”, sicché – “*la deliberazione matura attraverso un confronto di punti di vista che possono anche essere divergenti*”. Ecco perché tali collegi non possono deliberare se non con il *plenum* dei loro componenti. Ma questo non vuol dire che sia sufficiente un *plenum* soltanto formale. Vuol dire che è necessaria la partecipazione sostanziale di tutti i componenti dell'organo collegiale. L'evidenziazione nel verbale della presenza il giorno dell'esame di tutti i componenti non significa partecipazione effettiva all'attività dell'organo valutativo che la legge richiede. Tale non è stata certamente quella di chi si è ripetutamente assentato dall'adunanza o di chi in costanza di interrogazione della candidata si è lasciato coinvolgere in lunghe “operazioni telefoniche” né tanto meno quella di chi si è visto impegnato in operazioni al computer di lunga durata.

La documentazione fotografica prodotta mostra un quadro tutt'altro che coerente con i principi regolatori del funzionamento degli organi collegiali, donde l'inevitabile conseguenza dell'illegittimità del sub procedimento relativo e della censurabilità della decisione finale adottata.

III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, co. 1 D.P.R. N. 487/1994
S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER GENERICITA', INSUFFICIENZA ED
IRRAGIONEVOLEZZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3
l.n. 241/90 s.m.i. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E
CONTRADDITTORIETÀ DEI GIUDIZI ESPRESSI NUMERICAMENTE –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DEI CRITERI E DEI
PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA ED IMPARZIALITÀ'–
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED
ININTELLEGIBILITÀ' DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO – ARBITRARIETÀ'

Né il bando di concorso né il D.M. 13 agosto 2017 n. 138 hanno fatto menzione alcuna dei criteri di valutazione nonché di quelli di attribuzione dei punteggi da riservare alla prova orale. Come visto, infatti, il bando di concorso (art. 9), relativamente alla prova orale, ha demandato alla commissione (o sottocommissioni) il potere di predisporre i quesiti da sottoporre ai candidati per ogni singola materia d'esame, ma nulla ha disposto circa le concrete modalità di attribuzione dei punteggi.

Parimenti, alcuna indicazione circa i criteri di valutazione è contenuta nei quadri di riferimento relativi alla prova orale che, a norma dell'art. 9, comma 5 del bando, avrebbero dovuto indicare un criterio metodologico, qual che fosse, di valutazione delle prove. L'art. 9 comma 5 del bando, infatti, così dispone: “5. *I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa*”. Nulla di tutto ciò è avvenuto essendo gli anzidetti quadri di riferimento oltremodo generici e assolutamente non idonei a circoscrivere la non consentita assoluta discrezionalità della sottocommissione valutatrice.

Né le omissioni del bando, del D.M. e dei quadri di riferimento appaiono essere state colmate dall'operato della sottocommissione la quale, ad oggi, non ha fornito alcun verbale di valutazione, dovendosene inferire, quantomeno in via presuntiva valevole come principio di prova (e in assenza di prova opposta) l'inesistenza di alcun criterio fissato preliminarmente all'esame dei candidati.

L'illegittimità derivante dall'assenza dei criteri di valutazione non può non riverberarsi nei confronti di tutto il successivo procedimento valutativo che si sostanzia, di conseguenza, in una valutazione immotivata, incomprensibile e del tutto arbitraria, non essendo possibile eseguire un raffronto tra le scelte e dei parametri valutativi predeterminati, il che rende del tutto impossibile il controllo "ex post" sull'operato della commissione secondo i principi di trasparenza, ragionevolezza e imparzialità.

Da quanto sopra non può che discendere la manifesta violazione delle norme in epigrafe e l'illegittimità della valutazione di inidoneità riservata alla ricorrente.

La *ratio* della predeterminazione di precisi e dettagliati criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione valutatrice risiede, infatti, nella necessità di autovincolare il suo operato a dei parametri da essa stessa stabiliti onde evitare che l'ampia discrezionalità tecnica di cui è notoriamente fornita possa tramutarsi in arbitrio, con l'ulteriore fine di consentire il sindacato del Giudice amministrativo sul rispetto o meno dei criteri stabiliti.

La mancata previsione nel bando, nel D.M. e nei quadri di riferimento, non sanata (a quanto risulta) dalla sottocommissione, di dettagliati e specifici criteri di valutazione ha comportato la manifesta devianza dal parametro normativo e dalle fondamentali disposizioni costituzionali, ridondando in insanabile illegittimità delle operazioni di valutazione della prova orale che merita, pertanto, di essere annullata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno superato la prova orale, si fa istanza a codesto ecc.mo TAR affinché voglia disporre l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato, ovvero con altre modalità che codesto ecc.mo TAR vorrà indicare.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* traspare con evidenza dai motivi di ricorso.

Con esso concorre il *periculum in mora*.

La ricorrente è stata privata del bene della vita cui aspira a causa delle plurime illegittimità e arbitrarietà che hanno coinvolto tanto il metodo di svolgimento della prova orale quanto il merito delle valutazioni attribuite alla ricorrente medesima.

Il pregiudizio grave e irreparabile risiede nella circostanza che il MIUR, esaurite le prove orali, è in procinto di predisporre la graduatoria definitiva ed attribuire i contingentati posti di dirigente scolastico (2.900) la cui copertura verrà ad esaurirsi essendosi esaurite le prove orali ed essendo stato pubblicato il provvedimento di valutazione dei titoli.

Né varrebbe eccepire che nella ponderazione a raffronto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato è il primo che merita prevalenza, donde il presupposto per il rigetto dell'istanza cautelare. Vale al proposito richiamare il contributo di autorevole dottrina secondo cui il G.A. non può tenere conto se non dell'interesse pubblico perseguito da un provvedimento legittimo, in quanto: “*non avrebbe senso far prevalere, comunque, l'interesse pubblico perseguito mediante un provvedimento illegittimo*”(così, Carlo Emanuele Gallo, *La sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nel ricorso straordinario*, in *Diritto Processuale Amministrativo* n. 3/1993, citando Cannada Bartoli, *Sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo*, *Novissimo Digesto Italiano*, Vol XVII, 1970, pag. 938). Nel caso di specie, infatti, si è data ampia prova delle plurime illegittimità che vizioano la valutazione orale della prova orale attribuita alla ricorrente.

In via cautelare, si insiste, pertanto, affinché codesto ecc.mo TAR voglia procedere all'iscrizione della ricorrente con riserva nella graduatoria di cui all'art. 12 del bando di concorso, contestualmente ordinando al MIUR il rifacimento della prova orale, con commissione in diversa composizione.

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo TAR – *contrariis reiectis* – accogliere il presente ricorso, **previa concessione di idonea tutela cautelare** e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati disponendo il rifacimento della prova orale della ricorrente, con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese

Si depositano i documenti *ut supra* elencati.

Roma, 30.7.2019

Avv. Prof. Francesco Castiello

Avv. Vincenzo De Vincenti

Avv. Giuseppe Tiripicchio

Si notifichi a:

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 Roma

Cinzia Boschetto, c/da Pignatella 3/B, 83100 - Avellino

Mastroianni Nadia, Via Giardino, 33 - Piana di Monte Verna (CE) 81013

Ornella Trimarchi, via Bergamo 12/A – MILANO 20135

Emanuela Pispisa, via Catania n. 5/9 – Carbonia 09013